



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 32 del 27/03/2025

ORIGINALE

OGGETTO: **APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "NUCLEO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ONLUS A.N.C. PIANURA FELSINEA DI MOLINELLA" FINO AL 31/12/2026**

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventisette** del mese di **Marzo** alle ore **16:30**, convocata con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

VOGLI MASSIMILIANO	Sindaco	Presente
ZUCCHINI VALENTINA	Vicesindaco	Presente
POCATERRA IVANO	Assessore	Presente
NICOLAS CHRISTOPHE GERALD JEAN-PAUL CHARLIE	Assessore	Presente
LIOTTA MARIA ANTONIETTA	Assessore	Presente

Totale presenti: **5**

Totale assenti: **0**

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, Dott.ssa **MOSCHETTA MARILIA**.

In qualità di SINDACO, il Sig. **VOGLI MASSIMILIANO** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "NUCLEO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ONLUS A.N.C. PIANURA FELSINEA DI MOLINELLA" FINO AL 31/12/2026

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione, prevede che i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- la Regione Emilia Romagna con propria Legge 21 febbraio 2005, n. 12, disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, riconoscendo il valore sociale e civile ed il ruolo nella Società del Volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nel rispetto dell'autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- l'art. 8 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24, e s.m. e i. disciplina la stipula di convenzioni con le associazioni di volontariato con sole finalità di supporto organizzativo ai soci che svolgono le attività previste dal comma 1 dell'articolo medesimo;
- la direttiva approvata con delibera G. R. 14.02.2005, n. 279, determina le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 8 della L.R. n. 24/03;
- la L.R. 07/02/2005 n. 1 e s.m. e i. istituisce l'Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 259/2010;
- la Legge n. 30 del 16.03.2017 riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.
- il D.Lgs. n.1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile"
- il D.U.P. 2025/2027 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.º 32 del 07/11/2024, contiene come obiettivo strategico la stipula di una ulteriore convenzione, oltre a quella in essere con l'associazione di P.C. "Pegaso", con un'altra associazione di volontariato per potenziare le risorse del volontariato per la gestione di determinate attività e servizi e che a tal scopo è stato individuato come idoneo il "Nucleo Volontari di Protezione Civile Onlus A.N.C. Pianura Felsinea di Molinella (BO), con sede in Molinella (BO) via Murri 1, c.f. 91193140372" ;
- il D.lgs 117/2017, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne e' promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

DATO ATTO che:

- l'Associazione si è costituita in conformità alla "legge quadro sul volontariato" ;
- la stessa opera nell'ambito della protezione civile, svolgendo particolari attività di intervento in caso di calamità naturali e tutte le altre attività previste dalla normativa vigente, tra cui quelle inerenti i danni ambientali, sanitarie, soccorso, educative e collaborative con enti pubblici;
- la stessa Associazione è iscritta, nell'albo regionale del volontariato di protezione civile" sezione provinciale in attuazione alla L. R. 12/2015 "Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato" con decreto n. 264934/2006 e l'iscrizione è subordinata al mantenimento dei requisiti e operatività previsti;

CONSIDERATO CHE l'art.6, comma 9, del D.L. n.78/2010 ha posto delle limitazioni alle spese di sponsorizzazione che si traducono in costi assunti dall'Amministrazione Comunale per l'erogazione di contributi ad Enti ed Associazioni; - che la Corte di Conti, si è espressa in più pareri, precisando che il sostegno all'associazionismo locale è ammissibile solo qualora il privato, inteso come associazione, svolga un'attività propria del Comune in forma sussidiaria; l'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'Ente Locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che dal Comune;

DATO ATTO CHE l'attività di "Volontariato di Protezione Civile" secondo il modello "Augustus" risulta una delle funzioni essenziali della protezione Civile sotto il diretto coordinamento del Sindaco quale Autorità Locale di Protezione Civile, tale attività rientra quindi nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata in via mediata dall'associazione.;

RILEVATO che in virtù delle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017) e dell'interpretazione sopra riportata, all'associazione può essere riconosciuto un rimborso spese e un contributo, in quanto le proprie competenze rientrano nei compiti che il Comune svolge nell'esercizio delle sue funzioni e, più precisamente, nei settori del Soccorso Civile;

VISTO che a titolo di rimborso spese viene prevista in via presuntiva la somma massima di € 2.000,00. L'importo di cui sopra è comunque subordinato alla disponibilità effettiva di bilancio. .

RILEVATO che il versamento di contributo a detta associazione non integra la fattispecie di cui all'art.6, comma 9, del D.L. n.78/2010;

VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di contributi ad Associazioni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/96 che si sostanzia nella concessione a titolo gratuito di strutture e mezzi, nel concorso del Comune alle spese sostenute, nella concessione di contributi economici;

CONSIDERATO che tra le strutture dell'Ente vi è un locale sito al piano terra di Palazzo Marescalchi sito in Malalbergo, piazza Caduti della Resistenza 1;

- che tale locale è funzionale a svolgere funzione di sede locale dell'associazione in oggetto;
- che tali locali possono essere dati a titolo gratuito per le considerazioni sopra esposte;
- l'Associazione concessionaria non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 4 comma 6 del D.lgs 95/2012;
- che le utenze essenziali luce, gas, acqua, telefono sono da considerarsi a carico dell'amministrazione e la quantificazione delle stesse da parte del settore Pianificazione del Territorio contribuisce a determinare l'entità del contributo;

VISTO lo schema della Convenzione con il Nucleo Volontari di Protezione Civile Onlus A.N.C. Pianura Felsinea di Molinella (BO), con sede in Molinella (BO) via Murri 1, c.f. 91193140372 allegato alla presente delibera che viene assoggettato ad approvazione;

CONSIDERATO opportuno stabilire la durata della Convenzione fino al 31/12/2026;

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri tecnici ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 (TUEL);

Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la bozza di Convenzione e il relativo allegato uniti alla presente;
2. Di dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento sono:
 - concessione gratuita dei locali e relative utenze (onere figurativo);
 - contributo da definire annualmente in base alla disponibilità finanziarie dell'ente. Per l'anno 2025 si assegna la somma di € 2.000,00; per l'anno 2026 la somma verrà definita dopo l'approvazione del bilancio 2026 in sede di PEG;
3. Di dichiarare che il locale sito al piano terra di Palazzo Marescalchi sito in Malalbergo, piazza Caduti della Resistenza 1:
 - è funzionale a svolgere funzione di sede locale dell'associazione in oggetto;
 - il locale può essere dato a titolo gratuito per le considerazioni sopra esposte;
 - l'Associazione concessionaria non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 4 comma del D.lgs 95/2012;
 - le utenze essenziali luce, gas, acqua, telefono sono da considerarsi a carico dell'amministrazione e la quantificazione delle stesse da parte del settore Pianificazione del Territorio contribuisce a determinare l'entità del contributo;
4. Di dare mandato al responsabile della Polizia Locale la sottoscrizione della Convenzione, approvata con il presente atto nonché per l'adozione d'ogni ulteriore atto e/o provvedimento inerente e conseguente che si rendesse necessario ;
5. Di dare mandato al Responsabile del Settore Gestione del patrimonio la sottoscrizione della concessione del locale nonché per l'adozione d'ogni ulteriore atto e/o provvedimento inerente e conseguente che si rendesse necessario;
6. Che la presente Deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con successiva e separata votazione favorevole unanime.



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 32 del 27/03/2025

OGGETTO:

**APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "NUCLEO
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ONLUS A.N.C. PIANURA FELSINEA DI
MOLINELLA" FINO AL 31/12/2026**

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO

IL SINDACO

VOGLI MASSIMILIANO

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA MOSCHETTA MARILIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: Settore Corpo di Polizia Municipale
Proposta N° 35/2025

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "NUCLEO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ONLUS A.N.C. PIANURA FELSINEA DI MOLINELLA" FINO AL 31/12/2026

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

☒ Favorevole

☐ Contrario

Data 26/03/2025	IL RESPONSABILE DEL SETTORE
	DOTT. MICHELE SCANDELLARI

Premesso che tutto quanto relativo agli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267,

☒ Favorevole

☐ Contrario

Data 27/03/2025	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
	RAG. CRISTINA BRANDOLA

ALLEGATO

CONVENZIONE IL NUCLEO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ONLUS A.N.C. -
PIANURA FELSINEA DI MOLINELLA (BO)

L'anno, addì del mese di presso la Residenza Municipale,

TRA

_____, in qualità di Responsabile Settore Polizia Locale, domiciliato per la carica presso la sede Municipale del Comune di Malalbergo, Piazza Unità d'Italia n. 2, il quale agisce ai sensi dall'art. 107, comma 3 lettera c) del D.Lgs 18/08/00 n. 267;

e

_____ in veste di Presidente del Nucleo Volontari di Protezione Civile Onlus A.N.C. Pianura Felsinea di Molinella (BO), con sede in Molinella (BO) via Murri 1, c.f. 91193140372 in seguito denominata "Associazione"

PREMESSO CHE

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione, prevede che i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- la Regione Emilia Romagna con propria Legge 21 febbraio 2005, n. 12, disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, riconoscendo il valore sociale e civile ed il ruolo nella Società del Volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nel rispetto dell'autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- l'art. 8 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24, e s.m. e i. disciplina la stipula di convenzioni con le associazioni di volontariato con sole finalità di supporto organizzativo ai soci che svolgono le attività previste dal comma 1 dell'articolo medesimo;
- la direttiva approvata con delibera G. R. 14.02.2005, n. 279, determina le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 8 della L.R. n. 24/03;
- la L.R. 07/02/2005 n. 1 e s.m. e i. istituisce l'Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 259/2010;
- la Legge n. 30 del 16/03/2017 riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile;
- il D.Lgs. n° 1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile";
- il D.lgs 117/2017, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne è favorito l'apporto originale per il

- perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- l'obiettivo del rafforzamento della sinergia tra Polizia Locale e Associazioni di Volontariato è esplicitamente contenuto nel D.U.P. 2025/27 e rappresenta un obiettivo previsto per la valutazione della performance come da piano della performance per il triennio 2025-2027 approvato dalla Giunta Comunale con delibera 18 del 20/02/2025;
 - che in Molinella è stata costituita ed opera una Sezione dell'Associazione Carabinieri in congedo;
 - che nell'ambito della predetta, quale suo organo strutturale ed operativo, è stato costituito un nucleo di volontari di Protezione Civile, denominato "Nucleo Volontari Protezione Civile ANC Pianura Felsinea odv" il quale ha dato la propria disponibilità ad intervenire in modo totalmente gratuito e spirito di pura liberalità, con ruolo di "osservazione e segnalazione" nei servizi e nelle attività gestite e coordinate dal Comune di Malalbergo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Comune di Malalbergo chiede la collaborazione alla Associazione per intervenire con compiti di presidio, osservazione e segnalazione in occasione delle seguenti circostanze ed eventi:

- presenza presso i plessi scolastici del territorio negli orari di entrata/uscita alunni con modalità da concordare con l'Amministrazione Comunale;
- sorveglianza periodica dei parchi pubblici;
- presenza ed ausilio per gestione viabilità in occasione di eventi quali a titolo di esempio sagre, feste, processioni ecc...a supporto e secondo le direttive dell'Amministrazione Comunale;
- ausilio in occasione di calamità naturali (funzioni proprie di Protezione Civile);
- altre attività o grandi eventi "extra convenzione", ovvero non rientranti nelle attività elencate nei precedenti punti che richiedono tuttavia il supporto logistico dell'Associazione all'Amministrazione Comunale / Polizia Locale per la garanzia della sicurezza della popolazione e delle aree del territorio;

Art. 2

Nello svolgimento dell'attività di cui all'art. 1 i collaboratori dell'Associazione sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62 che viene consegnato in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto. La violazione di detti obblighi può comportare la risoluzione o la decadenza del rapporto di cui alla presente convenzione.

Si precisa che nello svolgimento delle attività previste i volontari svolgeranno il proprio servizio a supporto e, di norma, con la presenza congiunta delle forze dell'ordine;

Art. 3

L'Associazione si impegna affinché il servizio programmato venga effettuato in modo continuo per tutto il periodo preventivamente concordato e si impegna altresì a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale circa le eventuali cause interruttive del servizio che, per giustificato motivo, dovessero subentrare nello svolgimento delle attività in corso, nonché a comunicare, tempestivamente, eventuali sostituzioni dei volontari, impiegati nell'ambito delle concordate attività;

Parimenti il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile all'uopo nominato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità ed efficacia della presente convenzione;

Per quanto riguarda le attività di Protezione Civile si da atto che l'Associazione è iscritto al Coordinamento Regionale A.N.C. al quale viene data la precedenza nei servizi qualora vi sia una attivazione per calamità nazionali o regionali.

Art. 4

L'Associazione garantisce che i volontari addetti allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione siano tutti provvisti di formale copertura assicurativa per gli infortuni e le malattie direttamente consequenziali allo svolgimento delle attività elencate all'Art.1 e per la responsabilità civile verso terzi;

Art. 5

Richiamate le premesse ed in considerazione del ruolo di rilievo svolto dall'Associazione nelle attività sopra descritte il Comune di Malalbergo riconosce alla stessa un rimborso spese determinato annualmente e nella misura massima dalla Giunta Comunale e prevede eventuali oneri fiscali inclusi - per le spese sostenute dalla stessa, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo (ma che devono comunque essere documentate), mantenimento strutture, manutenzione e acquisto attrezzature e dotazioni, carburante, manutenzione immobili assicurazione obbligatoria del personale, etc., escludendo qualsiasi tipo di remunerazione al personale che dovrà operare a titolo volontario e gratuito.

L'ausilio finanziario sarà erogato in 3 tranches, sulla base di nota spese da parte dell'Associazione, così suddivise:

- 50% entro il 30 giugno, subordinatamente all'approvazione del bilancio annuale;
- 40% entro il 31 dicembre;
- 10% a saldo entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

L'Associazione dovrà produrre una rendicontazione entro il 20 gennaio di ogni anno, riferita all'attività svolta nell'anno precedente, composta da una relazione con indicazione delle modalità con cui l'attività è stata svolta (numero e tipologia di servizi svolti e personale impiegato) e della destinazione dei fondi secondo i fini sociali prefissati, sottoscritto dal Presidente in carica.

Stante il rapporto fiduciario, in funzione degli scopi istituzionali, oltre alla rendicontazione annuale

dell'attività di cui sopra, l'Associazione è tenuta a consegnare all'Amministrazione il proprio bilancio regolarmente approvato relativo all'anno solare precedente, con allegato specificatamente il dettaglio delle spese sostenute per le attività previste nella presente convenzione e di eventuali altre entrate percepite. Il Comune potrà visionare, su richiesta da inviare entro 30 giorni dal deposito di cui sopra, i giustificativi contabili di dette spese.

L'Amministrazione liquiderà quanto dovuto sulla base delle verifiche documentali e sulla valutazione quantitativa e qualitativa dell'attività, riservandosi di ritenere una quota proporzionale relativamente alle prestazioni eventualmente non rese, subordinando comunque la stessa alla disponibilità di risorse in bilancio. La presente convenzione non esclude eventuali altri apporti economici da parte di Organizzatori di eventi particolarmente significativi e/o contributi a fronte di oneri o attività aggiuntive sostenute non previste nella presente convenzione.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 3, c. 8 della L.136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta, l'Associazione è tenuta ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, ai sensi dell'art. 3, c. 9-bis della stessa Legge, così come aggiunto dal D. L. 187/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 6

La presente convenzione ha decorrenza per gli anni 2025-2026 e scadenza il 31/12/2026 in concomitanza con gli esercizi finanziari e di bilancio corrispondenti e potrà essere rinnovata a seguito di espressa pattuizione scritta tra le parti. Il Comune di Malalbergo si riserva il diritto di revocarla in qualunque momento, qualora rilevi inosservanza della finalità previste dalla stessa.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017".

Le parti con la sottoscrizione del presente atto, autorizzano il trattamento dei dati personali, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla convenzione, ai sensi del DGPR e del D.lgs 196/2003 e con le finalità di gestione del rapporto convenzionale. Le parti assicurano la massima riservatezza dei dati trattati, ogni trattamento al di fuori di un'espressa autorizzazione del Comune è vietato.

Letto, confermato e sottoscritto

per il COMUNE.....

per l'ASSOCIAZIONE